

DELIBERA N. 292 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' VIDEOPUGLIA S.R.L. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELEPUGLIA PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL' ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000 n. 3 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)"* pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 27 il 29 febbraio 2000;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente del Consiglio Regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente del Consiglio Regionale e dal Presidente del Co.Re.Com Puglia che, tra l'altro, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari e individua le ulteriori materie oggetto della delega tra cui l'attività di monitoraggio e di vigilanza del sistema dei media locali;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha accertato, in data 21 giugno 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Videopuglia S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telepuglia nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 25 ottobre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia - cont. N. 02/11/DIRCOR/MON 03-10/PUB - datato 30 giugno 2011 e notificato in data 7 luglio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, come di seguito riportato; nella giornata di programmazione del 25 ottobre 2010, dalle ore 08:59:56 alle ore 11:14:56 è andata in onda una televendita denominata "Tizianalotto", di servizi di pronostici del gioco de lotto con numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; in particolare, nel corso della trasmissione della televendita in esame, la conduttrice del programma televisivo, nel ricevere in diretta le telefonate ad un numero a tariffazione geografica 06xy, fornisce agli utenti chiamanti previsioni del lotto personalizzate. Durante la trasmissione della televendita la conduttrice invita i telespettatori a chiamare in tempo reale le numerazioni a tariffazione maggiorata 899xy, per usufruire di previsioni già elaborate, approfittando di prezzi speciali. Ricorrono, infatti, espressioni quali "(....) *chi in passato ha fatto con me proprio in ottobre le quaterne e le cinque sta prendendo ad occhi chiusi. Questa previsione.... allora attenzione, attenzione, perché io domani mattina alle otto la cancello, la cancello perché vi dovete fidare adesso, tutti quelli che vogliono tentare il colpo grosso con me devono provare ora. Allora vi ho detto vi ho messo praticamente i codici che mi sono stati richiesti in diretta, tutti mi hanno detto "metti i codici flat", perché c'è un risparmio grandissimo, allora provate anche se avete poca carica nei cellulari e anche dal telefono fisso, il codice 899xy....è arrivato veramente il momento di tentare la quaterna con il 90. Il 90 secondo me è bello perché è cotto e pronto. Vedrete che grosse soddisfazioni domani sera con il 90 (....). il 90 secondo me è bello perché è cotto e pronto. Vedrete che grosse soddisfazioni domani sera con il 90.Io mi sto per collegare vi voglio tutti adesso col codice nuovo. Spero di farvi vincere ancora tanto tanto tanto, vi ho detto sono codici che se avete poca carica nel cellulare riuscite a prendere i miei servizi, provate, sono registrazioni a risparmio soprattutto il forum che è l'unico posto dove potete trovare la mia voce registrata....avete visto che ambo rovente? E' bello perché giocate 2 numeri e poi è bello perché vi ho fatto risparmiare tanto con questo codice. Guardate l'importo sul cellulare guardatelo bene....se state in linea 30 secondi pagate pochissimo se è la prima volta che giocate con me provate l'ambo unico dovete essere velocissime perché metto praticamente a vostra disposizione in questo momento 500 linee per prendere questi due numeri giocate con un euro voglio mettere 5 minuti di musica attenzione tutte le registrazioni sono a grande risparmio provatele vedete a fine mese quanto risparmiate non va a minuti e praticamente flat quindi potete stare in linea anche 100 anni pagate sempre la stessa cifra attenzione è un grande risparmio per tutte voi.....*"; durante la trasmissione del programma televisivo appare in sovrimpressione sullo schermo televisivo l'indicazione "mess.prom." e quella relativa al divieto di accedere ai servizi per minori di anni diciotto, mentre super scorrevoli informano sulla possibilità di disabilitare le numerazioni oggetto di promozione 899xy;

RILEVATO che la parte, con la memoria difensiva datata 4 agosto 2011, nel chiedere l'archiviazione dell'atto di contestazione, ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura del minimo edittale, ha eccepito quanto segue:

- a) la notifica dell'atto di contestazione è tardiva rispetto alla data di messa in onda del programma televisivo in questione;
- b) il contenuto del programma oggetto della violazione contestata non è da ritenersi equivoco, né volto a trarre in inganno il pubblico o tantomeno a sfruttarne la superstizione e credulità;
- c) il programma televisivo, inoltre, è stato realizzato in totale autonomia da un soggetto esterno, che ha commissionato all'emittente televisiva Telepuglia soltanto la conseguente messa in onda;

RILEVATO che la società Videopuglia S.r.l., nel corso dell'audizione svoltasi in data 28 settembre 2011, nel presentare i dati Auditel relativi all'emittente televisiva Telepuglia nei giorni e nell'ora in cui è andato in onda il programma oggetto di contestazione, ha rilevato che in quella fascia oraria la percentuale di ascolto era stata pari a zero;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha respinto le eccezioni sollevate dalla parte e ha proposto a questa Autorità, in data 18 ottobre 2011, l'irrogazione nei confronti della predetta società della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale; in particolare, il predetto Comitato ha sostenuto che, ai sensi dell'art.14 comma 2 della legge n.681/89 e dell'art. 5 comma 4 della delibera 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, l'accertamento coincide con la data dell'avvenuto accertamento della violazione da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia e non con la data di consumazione della violazione; il contenuto del programma oggetto di contestazione, mandato in onda in una fascia oraria non consentita, è da considerarsi equivoco e volto a trarre in inganno il pubblico e a sfruttarne la superstizione e la credulità, in particolare degli utenti psicologicamente più deboli; non rileva, infine, il fatto che la trasmissione sia stata realizzata in autonomia da un soggetto esterno, in quanto tale circostanza non esclude la responsabilità editoriale sul contenuto dei programmi della società Videopuglia S.r.l. in virtù del possesso di un titolo abilitativo alle trasmissioni radiotelevisive;

RITENUTO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento;

a) effettivamente l'emittente televisiva Telepuglia ha trasmesso un programma di televendita di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, in fascia oraria non consentita e che nel corso di tali televendite sono state mostrate in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice induce ad utilizzare; inoltre, si fa presente che nel corso della televendita non si riscontra l'invito della conduttrice rivolto ai telespettatori di giocare determinate combinazioni in forza di una elaborazione dei numeri fondata su un criterio di inferenza statistica, non prospettando, così, il conseguimento di risultati positivi mediante il ricorso al criterio probabilistico, bensì sulla base di previsioni elaborate mediante criteri di tipo personalistico e predittivo rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 2 del citato articolo 5 ter;

b) è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*"); ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza

dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 21 giugno 2011, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato da parte della società Videopuglia S.r.l. in data 7 luglio 2011, come si legge dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge (l'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari notificava in data 6 luglio 2011 l'atto di contestazione);

c) destinatarie delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 citato sono le emittenti televisive, cioè i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiotelevisivi, sulle quali, pertanto, grava il dovere di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia radiotelevisiva in virtù degli obblighi assunti con l'atto di concessione o autorizzazione; tra l'altro, *"il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi"* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537); non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto dell'obbligo contenuta nella disposizione normativa in esame, in quanto i programmi televisivi in questione sono realizzati a cura di un soggetto, *"il fornitore del programma"*, con il quale la concessionaria privata in questione intrattiene precisi rapporti, come, tra l'altro, documentato dalla stessa società Videopuglia S.r.l.; non si tratta, dunque, di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei alla concessionaria privata e solo occasionalmente veicolati – in tempi e in forma incontrollabili – attraverso gli schermi della suddetta emittente, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale dell'azienda, la quale, in qualità di emittente concessionaria, è, perciò, responsabile della norma violata; sull'emittente, quindi, grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che i programmi di televendita di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, di cui al comma 1 dell'art. 5 ter, non devono *"trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti"* ed *"evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili"*, ai sensi dell'art. 5 ter, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che *"le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"*, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telepuglia riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 25 ottobre 2010 sopra riportata integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:
la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma adottate a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente anche attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

-con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Videopuglia S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telepuglia con sede in Conversano (BA) (70014), alla via Volta n. 37 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 292/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento "Delibera n. 292/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola